



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59" come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il DPCM 8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti l'11 ottobre 2024 n. 2613, che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari";

VISTA la l. 30 dicembre 2010, n. 240, relativa a "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti", e in particolare gli articoli 7 e 8;

VISTO il d.m. 17 dicembre 2021, n. 1320, recante "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152", nonché la nota MUR prot. n. 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto d.m. n. 1320/2021;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021, secondo cui i limiti massimi ISEE-ISPE sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato;

VISTO il d.d. 14 marzo 2024, n. 318, con il quale per l'anno accademico 2024/2025 sono stati aggiornati i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), determinando il valore ISEE fino a euro 27.726,79 e il valore ISPE fino a euro 60.275,66;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

CONSIDERATA la necessità di aggiornare per l'anno accademico 2025/2026 i limiti massimi ISEE e ISPE con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nell'anno 2024, così come disposto dall'art. 4, comma 3, del predetto d.m. n. 1320/2021;

VISTA la nota dell'Istituto nazionale di statistica 5 febbraio 2025, prot. n. 2950, che indica per l'anno 2024 una variazione media annua dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari a +0,8 per cento;

CONSIDERATA la necessità di consentire alle amministrazioni interessate di procedere con la definizione dei provvedimenti finalizzati ad assicurare il diritto allo studio agli studenti della formazione superiore per l'anno accademico 2025/2026;

DECRETA

Art. 1

1. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio, così come determinati dal d.d. n. 318/2024 citato in premessa, **sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026** con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti:

- limite massimo ISEE: euro 27.948,60;
- limite massimo ISPE: euro 60.757,87.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio



Firmato digitalmente da
CERRACCHIO GIANLUCA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA